

**LA MEDIAZIONE FAMILIARE,
UN APPROCCIO ALTERNATIVO ALLA GESTIONE DEI CONFLITTI**

La parola comunica il pensiero, il tono l'emozione, le decisioni sono un modo per definire se stessi, sono il modo per dar vita ai nostri bisogni, sono il modo per farci diventare ciò che vogliamo. La comprensione può essere messa in pratica se si riconosce che ogni essere umano è membro dell'umanità e dell'umana famiglia, a prescindere da ogni differenza di religione, cultura, colore e opinione. Nel fondo non vi è nessuna differenza. (Dalai Lama)



La parola comunica il pensiero, il tono l'emozione, le decisioni sono un modo per definire se stessi, sono il modo per dar vita ai nostri bisogni, sono il modo per farci diventare ciò che vogliamo. La comprensione può essere messa in pratica se si riconosce che ogni essere umano è membro dell'umanità e dell'umana famiglia, a prescindere da ogni differenza di religione, cultura, colore e opinione. Nel fondo non vi è nessuna differenza. (Dalai Lama)

*Conversation, 1909 Henry Matisse
The Hermitage Museum, St. Petersburg*

Restituire alle parti la titolarità della gestione della propria vita significa riconoscerle come individui adulti e consapevoli e consentire loro di esprimere, realizzare e tutelare il loro modo, unico e irripetibile, di "essere famiglia". (Boverini)

Samantha de Stefano

Avvocato in Roma

Mediatore Familiare

(iscritta n. 526 dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari A.I.M.E.F.)

Studio: Via Savastano, 20 (00197) ROMA

Tel.: 00 39 06 321.112.38 Fax: 00 39 06 324.1748 e-mail:
avv.sdestefano@humanrights.it

“Laddove c’è un perdente la guerra non è mai finita” (Ghandi).

La situazione storico-culturale in Italia, in fatto di separazione e divorzio dei coniugi, fa vivere la rottura della coppia con una conflittualità talmente elevata, che spesso porta alla distruzione invece che all’evoluzione delle relazioni.

La Mediazione familiare, invece, è un processo decisionale attivo non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, ma incoraggia e facilita la collaborazione e non la competizione fra i coniugi, facendo di questi ultimi gli attori decisionali principali della propria vicenda separativa. La modalità adottata consiste nel far prendere coscienza ai coniugi dell’importanza di coinvolgersi entrambi nelle decisioni volte anche al benessere ed alle esigenze prioritarie dei figli, nonché di mantenere nel futuro questa doverosa collaborazione genitoriale destinata a sopravvivere anche dopo la rottura del legame di coppia.

La mediazione è espressione di una nuova cultura di risoluzione dei conflitti; nella mediazione si accoglie la parte vitale e costruttiva del conflitto, offrendo alle parti in lite una opportunità di utilizzarla positivamente alla ricerca soluzioni mutualmente accettabili. L’obiettivo, dunque, è quello di fare esprimere alle parti le risorse necessarie per superare la crisi attraverso il dialogo, la responsabilità e la cooperazione tra di loro (cd. *self-empowerment*).

La mediazione in tutte le sue forme costituisce anche uno strumento di elevato valore sociale che, affiancandosi alla logica del procedimento giudiziario tradizionale, ha la funzione di favorire soluzioni consensuali e responsabilizzanti, mediante l’intervento di un soggetto terzo, il mediatore, che opera in un contesto neutrale, imparziale e confidenziale. Tale esigenza di approccio alternativo alle dispute fra individui in materia familiare nasce da una esigenza condivisa in tutti gli Stati Europei, quella cioè di tutelare diversamente le relazioni familiari, tenendo in prevalente considerazione il diritto superiore del fanciullo ad una bigenitorialità condivisa, specularmente connessa all’obbligo di una cogenitorialità responsabile; la genitorialità è una funzione autonoma e diversa dalla personalità degli individui fondata sul dovere di fornire al figlio una base sicura per il suo benessere fisio-psichico.

La mediazione familiare, che raramente prevede la presenza dei figli (specialmente se piccoli), rappresenta anche il modo migliore per i minori di vedere tutelati i loro diritti, bisogni ed interessi; se, infatti, il mediatore non interviene mai in merito al contenuto degli accordi, sui quali soltanto i coniugi hanno diritto di parola, pur vigilandone *a posteriori* la correttezza legale, egli ha comunque il dovere di opporsi a quelle decisioni che con evidenza minaccino l’interesse dei minori. *Sono allora i figli, "i terzi assenti nel processo di mediazione", i beneficiari privilegiati di questo tipo di intervento.*

Il fondamento giuridico della figura professionale del Mediatore Familiare si rinviene nelle seguenti norme:	Testo della norma
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo , del 04.11.1950 Legge italiana 04.08.1955 n. 848.	Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare. 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
Convenzione dei diritti del fanciullo , fatta a New-York il 20 novembre 1989, Legge italiana 27 maggio 1991, n. 176. articoli 9, 10	Articolo 9, comma 3. -Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea , proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.	Articolo 24 comma 3. -Ogni fanciullo ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo se ciò sia contrario al suo interesse.
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo , adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (STCE n° 160)	articolo 13 -Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti. Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonché la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.
Legge italiana 28 agosto 1997, n. 285. - Disposizioni per la promozione	Articolo 4 -Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori

di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza	in istituti educativo-assistenziali. .1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;
Raccomandazione n. R (98) I del 21 gennaio 1998 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, agli Stati Membri sulla mediazione familiare	Principio III (ix), il mediatore dovrà mettere una particolarissima attenzione per conoscere se vi sono state violenze tra le parti o se queste sono suscettibili di riprodursi nel futuro e quali effetti potrebbero avere sulla situazione delle parti nella negoziazione, ed esaminare se, in queste circostanze, il procedimento di mediazione sia appropriato. Principio III (viii) il mediatore dovrà avere più in particolare a cuore l'interesse superiore del fanciullo, dovrà incoraggiare i genitori a concentrarsi sui bisogni del fanciullo e dovrà ricordare ai genitori la loro responsabilità primordiale trattandosi del benessere dei loro figli e della necessità che essi hanno di informarli e consultarli.
Raccomandazione Rec (2002)10 del 18 settembre 2002 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, (808ma riunione) agli Stati Membri sulla mediazione in materia civile	I. 1. -"mediazione" designa un procedimento per mezzo del quale le parti negoziano le questioni controverse al fine di giungere ad un accordo con l'assistenza di uno o più mediatori. IV. 12. Il mediatore dovrà agire in maniera imparziale ed indipendente e vigilare sul rispetto della parità delle armi durante il procedimento di mediazione. Il mediatore non ha il potere d'imporre una soluzione alle parti. 13. Le informazioni relative al procedimento di mediazione sono confidenziali e non possono essere ulteriormente utilizzate, a meno che non vi sia il consenso delle parti o nei casi permessi dal diritto nazionale.
Convenzione sulle relazioni personali che riguardano i fanciulli , fatta a Strasburgo il 15.05.2003 del Consiglio d'Europa STCE n°: 192	Articolo 7 – Risoluzione delle controversie in materia di relazioni personali.b. Quando bisogna risolvere delle controversie in materia di relazioni personali, le autorità giudiziarie devono adottare tutte le misure appropriate: per incoraggiare i genitori e le altre persone che hanno dei legami familiari con il fanciullo a raggiungere degli accordi amichevoli a proposito delle relazioni personali con quest'ultimo, in particolare facendo ricorso alla mediazione familiare e ad altri metodi di risoluzione delle controversie;
Raccomandazione N.1639(2003) del 25 novembre 2003 (dell'Assemblea Parlamentare (del Consiglio d'Europa) sulla mediazione familiare e l'uguaglianza dei sessi, recepita dal Comitato dei Ministri (del Consiglio d'Europa) il 16 giugno 2004 (888ma riunione) CM/AS(2004)Rec1639 final 21 giugno 2004	Articolo 1 . -La mediazione familiare è un procedimento di costruzione e di gestione della vita tra i membri d'una famiglia alla presenza d'un terzo indipendente ed imparziale chiamato il mediatore. Compito del mediatore è di accompagnare le parti della mediazione in un procedimento fondato verso una finalità concordata innanzitutto tra loro. L'obiettivo della mediazione è di giungere ad una conclusione accettabile per i due soggetti senza discutere in termini di colpa o di responsabilità. L'accordo raggiunto è ritenuto idoneo ad una pacificazione e ad un miglioramento duraturi della relazione tra i coniugi. Articolo 7. -Lo scopo principale della mediazione non è quello di alleggerire il carico dei tribunali, ma di ristabilire, con l'aiuto di un professionista formato nella mediazione, la carenza di comunicazione tra le parti.
Reg. (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003 , Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. (Pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre 2003, n. L 338)	Articolo 55 -Cooperazione nell'ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale. Le autorità centrali, su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell'ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono, direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri organismi, compatibilmente con l'ordinamento di tale Stato membro in materia di protezione dei dati personali:.....e) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera.
Legge italiana 8 febbraio 2006, n. 54. articolo 1, che aggiunge l'articolo 155-sexies del codice civile	Poteri del giudice e ascolto del minore. Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

La “*Charte Européenne de la formation des médiateurs familiaux dans les situations de divorce et séparation*” (alla quale nel 1992 aderisce anche l’Italia), recepita dal Forum Europeo Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare (*Forum Européen Formation et Recherche en Médiation familiale -European Forum Training and Research in Family Mediation*) nel 1997, definisce: 1) cosa è la mediazione, 2) quale è il campo di applicazione, 3) quali sono le competenze del mediatore (che vengono qui di seguito riportate per integrare le norme sopraindicate):

Cosa è la Mediazione Familiare

La mediazione familiare in materia di divorzio e di separazione è un processo nel quale un terzo neutrale e qualificato (il mediatore), viene sollecitato dalle parti per fronteggiare la riorganizzazione resa necessaria dalla separazione, nel rispetto del quadro legale esistente.

La mediazione familiare opera per ristabilire la comunicazione tra i coniugi. Questo è il mezzo adottato per pervenire ad un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di organizzazione delle relazioni in seguito alla separazione o divorzio, che tenga in considerazione i bisogni di ogni membro della famiglia. La mediazione è confidenziale.

Cosa **non** è la Mediazione Familiare

La mediazione familiare in materia di separazione o divorzio non è né una consulenza legale, né una consulenza coniugale, né una terapia individuale o di coppia. Il mediatore familiare rimanda gli interessati ad un altro professionista nei campi delle scienze del diritto o sociali, quando ciò dovesse risultare necessario. Il mediatore familiare non è un “negoziatore”, nel senso che formulerà delle proposte e orchestrerà le mutue concessioni solo al fine di ottenere un compromesso accettabile. Il mediatore lavora alla realizzazione di una dinamica relazionale che permetta ai genitori od ai coniugi di gestire in prima persona i loro conflitti, secondo le presenti esigenze legali.

Competenze specifiche del Mediatore Familiare

La specificità del mediatore familiare risiede nella sua capacità di creare un clima relazionale favorevole all’instaurazione ed al mantenimento di un dialogo tra le parti. Egli favorisce la comunicazione tra le persone presenti e permette che le rispettive richieste vengano reciprocamente comprese. Egli contribuisce alla gestione dei conflitti tra le parti in modo tale da realizzare il dialogo e la ricerca di soluzioni pratiche ai problemi del divorzio o della separazione.

Obiettivi

Nella mediazione familiare, dunque, i coniugi lavorano insieme con il mediatore familiare per il raggiungimento di un obiettivo concreto volto all’elaborazione di accordi di separazione o di divorzio, che saranno innanzitutto sottoposti agli avvocati difensori delle rispettive parti e poi saranno presentati al giudice per ottenerne la necessaria omologazione.

La mediazione familiare è, infatti, un intervento che ottiene migliori risultati quando è il frutto di rapporti di collaborazione e sinergia tra le diverse competenze (mediatori familiari, avvocati, magistrati, psicologi, ecc.) all’insegna del rispetto delle rispettive autonomie e specificità, essendo la separazione coniugale un evento allo stesso tempo relazionale e giuridico.

Il mediatore familiare accompagna e facilita il lavoro dei giudici e degli avvocati difensori delle parti in conflitto, ma non diviene in alcun caso un loro concorrente.

Samantha de Stefano

Avvocato

Mediatore Familiare

